

## Newsletter

*Public Law*

Nuovo Codice degli Incentivi Pubblici: Principi e Criteri Direttivi Generali per il Legislatore Delegato

**Legge 27 ottobre 2023, n. 160 recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle prelative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”**

Con la legge 27 ottobre 2023, n. 160 (pubblicata sulla GURI n. 267 del 15 novembre 2023) (la “**Legge Delega**”), il Parlamento delega il Governo all’adozione, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per la definizione di un organico sistema normativo relativo al sistema degli incentivi alle imprese, con l’ambizioso obiettivo di “ [...] *rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell’intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale*”.

La necessità di una complessiva armonizzazione della materia si sostanzia nella esplicita previsione dell’adozione di un “*codice degli incentivi*” con l’obiettivo di “*razionalizzare l’offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni*” cui deve appunto seguire una relativa armonizzazione anche della disciplina in materia (con esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell’acquacoltura e in ogni caso con salvezza dell’autonomia delle regioni nell’individuazione di ulteriori modelli per l’attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali).

I principi e i criteri direttivi cui il legislatore delegato dovrà attenersi (definiti dall’art. 2 della Legge Delega ed integrati dall’art. 4 con riferimenti a quelli relativi alla razionalizzazione dell’offerta degli incentivi) sono tutti essenzialmente ispirati a consentire un generale efficientamento del sistema di incentivazione, nello spirito di una migliore e più efficace programmazione ed allocazione delle risorse nonché di favorire l’accesso alle

# CHIOMENTI

stesse, mediante la individuazione di soluzioni procedurali che possano agevolare i potenziali beneficiari.

Più in particolare, la Legge Delega prevede che l'intervento del legislatore delegato debba ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) **principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti**; al riguardo, si evidenzia come il legislatore, quale elemento di mitigazione del criterio di "*certezza dell'orizzonte temporale della misura di incentivazione*", in ogni caso lascia ferma "*la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica*";
- b) **principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi**, sulla base della valutazione *in itinere* ed *ex post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;
- c) **principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti**, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;
- d) **principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione** in modo da raggiungere, a parità di risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;
- e) **principio della agevole conoscibilità delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori e delle imprenditrici**, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;
- f) **principio della digitalizzazione e della semplicità e uniformità delle procedure** anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilità dei contenuti e la trasparenza delle procedure;
- g) **principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione**, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;
- h) **principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione**;
- i) **principio della strategicità per l'interesse nazionale**, al fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;
- j) **principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto**.

Per quanto concerne il contenuto tecnico di dettaglio che dovrà avere il "Codice degli incentivi", secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge Delega, esso dovrà mirare a dettare "*i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale [...]*", non soltanto sulla base dei principi generali sopra elencati ma anche sulla base di ulteriori e più specifici criteri quali:

# CHIOMENTI

a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;

b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle imprese, mediante:

1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie, con riferimento all'intero *iter* procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione;

2) contenimento e rispetto, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di concessione ed erogazione di incentivi alle imprese;

3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti degli interventi medesimi;

4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie e di verifica sul cumulo delle agevolazioni;

5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonché ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela;

6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, di strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;

c) rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;

d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, nonché a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione di cui alla precedente lettera c) e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;

e) conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti;

f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici;

g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano persone con disabilità;

- h) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;
- i) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso agli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.

Funzionali al processo di riorganizzazione del sistema di incentivazione, che come visto passa anche attraverso la digitalizzazione e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, sono:

la previsione della implementazione da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* del Registro nazionale degli aiuti di stato e della piattaforma "Incentivi.gov" nonché al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi, la promozione della stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La Legge Delega ha effettivamente l'intento di ridefinire il sistema degli incentivi alle imprese mediante un'organica e complessiva riorganizzazione della disciplina di settore; in particolare, l'intenzione di dare vita ad un *corpus* normativo organico e unitario costituisce una scelta particolarmente apprezzabile nella prospettiva di agevolare le imprese nella fruizione di tali risorse di supporto economico-finanziario e nell'incrementare il livello di certezza giuridica dei procedimenti di assegnazione delle stesse.

---

## Contatti

### Filippo Brunetti

Partner – Chiomenti  
Public Law  
T. 02.72157.625  
filippo.brunetti@chiomenti.net

### Alfredo Vitale

Counsel – Chiomenti  
Public Law  
T. 06.46622.242  
alfredo.vitale@chiomenti.net

---